

Codice A1601A

D.D. 8 maggio 2019, n. 284

**Art. 11 comma 4 l.r. 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza del Comune di Azeglio (TO): parere vincolante regionale.**

Preso atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono interdire, previo parere vincolante della Regione Piemonte, il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale;

considerato che, il Comune di Azeglio (TO) in data 11 aprile 2019 (nota prot. n. 1773 del 10 aprile 2019) ha richiesto al Settore scrivente un parere al fine dell'emissione di un'apposita ordinanza sindacale per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi serviti dalle seguenti strade:

- Strada di accesso Loc. Auà
- Strada comunale del Lago (da Cascina Pedrino ad Approdo)
- Strada di accesso all'Approdo loc. Sant' Antonio
- Strada di accesso all'Approdo zona bivio per Garlasca

considerato che il Settore scrivente con nota prot. n. 12037/A16.01 del 07 maggio 2019, ha dato avvio al procedimento in oggetto nei confronti del Comune di Azeglio, stabilendo il termine del procedimento a 30 giorni dalla data di avvio in data 10 aprile 2019;

tenuto conto che le strade suddette sono inserite in un contesto ambientale di pregio naturalistico poiché sono site all'interno della ZSC/ZPS IT1110020 "Lago di Viverone";

tenuto conto che il fondo stradale delle suddette strade è privo di asfalto e che pertanto il sedime in terra battuta risulta facilmente danneggiabile da passaggi di veicoli motorizzati, in particolare in presenza di eventi di precipitazione atmosferica;

considerato che il Comune ha ricevuto segnalazioni di attività di pesca da frodo nell'area dell'Approdo Turistico Palafitticolo con reti e attrezzature professionali, di bivacchi con conseguente abbandono di rifiuti, furti, danneggiamento delle attrezzature presenti quali la torre panoramica per il *Bird Watching* e inquinamento acustico determinato dalle casse audio utilizzate in modo improprio;

considerato che il Comune intende riqualificare dette aree ai fini di una fruizione consapevole volta alla didattica e all'educazione ambientale con la creazione di percorsi naturalistici e punti di osservazione della fauna e della flora;

fermo restando che la competenza rispetto alla materia sicurezza stradale sia posta in capo all'Amministrazione comunale ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") e che il Settore Biodiversità ed Aree naturali, non può quindi esprimersi su tali aspetti, in quanto non di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 285/1992 e s.m.i.;  
Vista la l.r. 32/1982 art. 11 comma 4;  
Vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

- di esprimere parere positivo con esclusivo riferimento agli aspetti di tutela ambientale ai fini dell'emissione da parte dell'Amministrazione comunale di Azeglio (TO) dell'ordinanza per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi attraversati dalle strade:

- Strada di accesso Loc. Auà
- Strada comunale del Lago (da Cascina Pedrino ad Approdo)
- Strada di accesso all'Approdo loc. Sant' Antonio
- Strada di accesso all'Approdo zona bivio per Garlasca

- di rammentare che anche in caso di adozione dell'ordinanza di divieto oggetto del presente parere resta vigente il regime di deroga di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 *"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"*.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Vincenzo Maria Molinari